

GRIGINALE

COMUNE DI SCICLI







ORDINANZA SINDACALE

N. 76

DEL 06/05/20/0

Oggetto: Contrasto al volantinaggio selvaggio, a tutela dell'ambiente e del decoro urbano del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture "causa" un'ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro della città e con notevole aggravio di costi a carico del Comune che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento e pioggia;
- con sempre maggior frequenza si verifica che gli incaricati alla distribuzione dei volantini vi procedano abbandonando il materiale pubblicitario in qualsiasi luogo pubblico, o affastellandolo disordinatamente su muri, portoni o cassette di vario tipo;
- le carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.

Considerato che l'A.C. è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario contaminato da rifiuti stradali;

Ritenuto di dover regolamentare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
- il D. Lgs. n. 507 del 15/1/1993;
- il Regolamento comunale sull'imposta comunale di affissione e pubblicità approvato con delibera di C.C. n. 119/1994;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art.16 della Legge 689/1981 e in particolare, comma 2;

ORDINA

In tutto il territorio comunale:

- 1.i l divieto a tutte le attività economiche e le agenzie pubblicitarie di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
- 2.i l divieto di distribuire volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- 3.i l divieto di distribuire, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in prossimità degli incroci;
- 4.i l divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
- 5.i l divieto, inoltre, di lasciare il materiale pubblicitario all'interno degli stabili o nelle cassette postali ove sia apposta una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità;
- 6.L a distribuzione del predetto materiale pubblicitario (non più di un volantino per nucleo familiare) potrà avvenire, esclusivamente, nelle cassette postali o pubblicitarie con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali. La distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato ed idonee a contenere per dimensione e quantità i volantini pubblicitari e simili che, al pari d'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;
- 7.L a distribuzione, salvo quanto sopra indicato, potrà essere eseguita nei giorni: martedì, mercoledì e giovedì, fatta eccezione per i prefestivi e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
- 8.L e ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima congiuntamente al Comando di P.M. ed al Servizio Ambiente del Comune di Scicli, la data e l'ora di inizio e conclusione delle operazioni, il numero degli addetti utilizzati, nonché l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, mediante consegna a mano o ai seguenti indirizzi: ambiente@comune.scicli.rg.it
- 9.L 'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito della suddetta preventiva comunicazione e pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
- 10. si fa carico, a chi non manifesta l'espresso divieto di ricevere materiale pubblicitario di cui alla presente ordinanza, di procedere al corretto smaltimento del materiale cartaceo ricevuto. In caso di inottemperanza sarà soggetto alla medesima sanzione prevista per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 11. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati a riceverlo.
- 12. Non è soggetta all'osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti: a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche; b) l'attività scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato, senza alcuno scopo di lucro onlus; c) le comunicazioni di pubblica utilità, rivolte alla cittadinanza, effettuate dall'Amministrazione Pubblica o da altri enti o aziende pubbliche.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) Per le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti nonché per le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della diffusione effettuata in violazione delle disposizioni previste nei precedenti punti da 1 a 10:



ai trasgressori della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (€ 25,00 ad € 500,00, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 (abbandono rifiuti) del D.Lgs n.152/2006 (norme in materia ambientale, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi);

b) Per i committenti della distribuzione dei volantini in modo indiscriminato nell'ambito delle manifestazioni di cui al precedente punto 11: E' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, oltre al rimborso di eventuali spese per il ripristino dello stato dei luoghi; I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

DISPONE

- 1.che la presente Ordinanza venga trasmessa la Capo Settore VII e al Comandante di Polizia Municipale per l'esecuzione e la verifica dell'ottemperanza;
- 2.che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a tutti i Capi Settore Titolari di P.O, nonché a tutti gli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali.
- 3.che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio on line, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e comunicato stampa sul sito internet dell'Ente, la diffusione negli esercizi commerciali e sui social media.
- 4.C he la presente venga trasmessa per opportuna conoscenza alla Tenenza dei Carabinieri di Scicli e alla stazione dei Carabinieri di Donnalucata;

INFORMA

- 1.C he avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alterativa con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra.
- 2.C he la presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la presente.

Titolare RO. Settore IV (dott.ssa Drago) IL SINDACO (Prof. Vincenzo Giannone)